

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. *La modalità di elezione.* - 3. *Requisiti di eleggibilità alla carica.* - 4. *Qualifiche e funzioni del Presidente della Repubblica.*

* * *

1. Premessa.

La figura del Presidente della Repubblica viene complessivamente ridimensionata sotto il profilo della scelta del Primo Ministro e dello scioglimento della Camera dei deputati; gli viene peraltro attribuito un significativo potere di nomina dei Presidenti delle Autorità amministrative indipendenti e del Vicepresidente del CSM. All'elezione provvede non più il Parlamento in seduta comune elezione, bensì un collegio elettorale appositamente costituito.

2. La modalità di elezione.

L'art. 83 Cost. prevede che il Presidente della Repubblica sia eletto da un organo collegiale di nuova creazione, denominato Assemblea della Repubblica. Detto organo - che parimenti al Parlamento in seduta comune è presieduto dal Presidente della Camera - è costituito da:

- i componenti delle due Camere;
- i Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome;
- i delegati eletti dai Consigli regionali.

Ciascun Consiglio regionale elegge due delegati (è da segnalare, peraltro, che il primo testo approvato dal Senato, come l'attuale Costituzione, ne prevedeva almeno tre) tranne quello della Valle d'Aosta/Valleè d'Aoste che ne elegge solo uno. Alla Regione Trentino Alto Adige/Sudtirolo, rispettivamente espressi dai Consigli provinciali, sono attribuiti due delegati.

Oltre a questi delegati, a ciascuna Regione spetta un delegato ogni milione di abitanti nel territorio regionale ed in più si prevede espressamente che l'elezione di tutti i delegati regionali sia posta in essere in modo tale da garantire la rappresentanza delle minoranze.

Riguardo al *quorum* per l'elezione, che è a scrutinio segreto, vi sono una serie di livelli:

- inizialmente, i due terzi (2/3) dei componenti l'Assemblea della Repubblica;
- dopo il terzo scrutinio, i tre quinti (3/5) dei componenti l'Assemblea della Repubblica;
- dopo il quinto scrutinio, la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea della Repubblica.

3. Requisiti di eleggibilità alla carica.

Ai sensi dell'art. 84, co. 1 novellato, può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni d'età. Vi è quindi l'abbassamento dell'età minima per la eleggibilità alla carica di Presidente della Repubblica da 50 a 40 anni. Ulteriori requisiti sono la cittadinanza italiana e il godimento dei diritti civili e politici.

4. Qualifiche e funzioni del Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica viene definito dall'art. 87 Cost. novellato come

- rappresentante della Nazione;
- garante della Costituzione e della unità federale della Repubblica.

Quanto alle funzioni, esse sono le seguenti:

- indizione delle elezioni della Camera dei deputati e fissazione della sua prima riunione;
- indizione delle elezioni dei senatori;
- promulgazione delle leggi ed emanazione dei decreti aventi valore di legge e regolamento;
- invio di messaggi alle Camere;
- indizione dei referendum nei casi indicati dalla Costituzione;
- nomina, nei casi indicati dalla legge, dei funzionari dello Stato;
- nomina, nei casi indicati dalla legge e sentiti i Presidenti delle due Camere, dei presidenti delle Autorità amministrative indipendenti e del Presidente del CNEL;
- accreditamento e ricevimento dei rappresentanti diplomatici;
- ratifica dei trattati internazionali, previa autorizzazione, ove richiesta, delle Camere (peraltro le leggi di autorizzazione alla ratifica sono imputate alla competenza prevalente della Camera dei deputati);
- comando delle forze armate, presidenza del Consiglio supremo di difesa e dichiarazione dello stato di guerra deliberato dalle Camere;
- presidenza del CSM e nomina, fra i membri eletti dalle Camere, del Vice Presidente;
- concessione della grazia e commutazione delle pene;
- conferimento delle onorificenze della Repubblica;
- autorizzazione della dichiarazione di "essenzialità" del Primo ministro al Senato federale, previa verifica dei presupposti costituzionali (su cui scheda bicameralismo, par. 5).

Al tempo stesso ha un ruolo nello scioglimento della Camera dei deputati (v. scheda *ad hoc*) ed entra, altresì, nell'ambito della procedura che conduce all'annullamento delle leggi regionali in contrasto con l'interesse nazionale, emanando il decreto di annullamento.

Infine, il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi all'Assemblea della Repubblica.